

Ambiti delle risorse naturalistico ambientali faunistiche. Tutela delle aree e dei siti di interesse naturalistico

1. Il PTCP ha raggruppato e suddiviso in classi, di cui ai punti successivi, gli ambiti delle risorse naturalistico ambientali e faunistiche di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, della L.R. 27/2000 - PUT. Il PRG deve perimetrare alla scala 1:10.000 le aree delle singole classi con gli scostamenti commisurati al passaggio di scala. Qualora il Comune si discosti in maniera significativa dalla perimetrazione del PTCP dovrà dimostrare ed adeguatamente motivare tale scostamento. Per ciascuna di dette aree dovrà dettare la relativa normativa tenendo conto del valore e delle limitazioni attribuiti a ciascuna di esse (Elaborati A.2.1 , A.7.2 e A.2.1.2.)

a) Classe 1 (Aree urbane consolidate, aree interessate da processi di urbanizzazione in atto o previste dal PRG). Aree che, per le loro caratteristiche, richiedono un "basso" livello di tutela ad eccezione delle aree verdi urbane. Corrispondono agli insediamenti abitativi e produttivi esistenti ricadenti nelle aree di particolare interesse naturalistico ambientale. Il PRG deve disciplinare l'attività edilizia e il controllo delle trasformazioni valorizzando gli elementi di naturalità ricadenti all'interno di tali aree e promuovendo la costruzione di reti ecologiche urbane in relazione attiva con quelle territoriali individuando la compatibilità, i criteri d'azione ed i presidi per mitigare l'impatto negativo che alcune attività possono avere sulle aree limitrofe e per favorire il miglioramento della qualità ambientale all'interno.

b) Classe 2 (Aree dell'agricoltura intensiva: seminativi, oliveti, vigneti, rimboschimenti). Aree dove l'attenzione della pianificazione dovrà essere indirizzata verso la componente faunistica che in tali aree trova un favorevole habitat.

1) Nelle aree di agricoltura intensiva ricadenti in questa classe quali le aree di particolare interesse agricolo, gli oliveti e i vigneti specializzati, il PRG deve valorizzare e sviluppare le specifiche potenzialità produttive ovvero produzioni particolari e di pregio evitando situazioni di contrasto con l'eventuale presenza di aree di interesse faunistico, quali le zone di ripopolamento e cattura e di valichi faunistici. Laddove si verifica questa compresenza il Piano deve prevedere limitazioni alla tipologia culturale delle attività produttive intensive ovvero presidi per la limitazione dell'impatto.

2) Nelle altre aree agricole ricadenti in questa classe il PRG deve prevedere l'uso produttivo e favorire lo sviluppo di tecniche di produzione biologica ed incentivare la compatibilità tra le attività produttive e il valore naturalistico ambientale.

Il PRG deve disciplinare l'attività edilizia in conformità alla normativa di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 8 della L. R. 53/74 come sostituito dall'art. 34 della L.R. 31/97.

Il PRG deve tutelare tutte le forme storiche di sistemazione del suolo agricolo collegate alla policultura dettando la relativa disciplina per le scarpate, ciglioni, terrazzamenti etc.

c) Classe 3 (Sistema reticolare principale di riferimento per le zoocenosi - Boschi, pascoli, aree nude, fasce di rispetto dei fiumi e dei laghi). Aree aventi forti connotati di naturalità meritevoli di maggiore tutela e che costituiscono l'attuale rete ecologico faunistica territoriale.

In queste aree è incompatibile l'individuazione di nuovi complessi insediativi (zone omogenee C), D), ed F) che non riguardino attrezzature o impianti a rete o puntuali di interesse pubblico D.I. 1444/68). Il PRG deve verificare la compatibilità delle eventuali previsioni residue, la loro riconferma dovrà essere dimostrata dalla impossibilità di soluzioni alternative e comunque dovrà prevedere soluzioni compensative finalizzate alla ricostruzione della continuità dei punti critici di passaggio e al potenziamento della qualità ambientale; per il patrimonio edilizio esistente deve disciplinarne l'attività in conformità alla normativa di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 8 L.R. 53/74 come sostituito dall'art. 34 della L.R. 31/97; nelle zone critiche di adiacenza tra le insulae ecologiche, di cui all'art.9 del PUT e descritte nella tav.A.2.1.3., qualsiasi intervento edilizio non dovrà comportare una riduzione quantitativa del patrimonio arboreo.

Il PRG deve disciplinare la realizzazione delle infrastrutture garantendo un alto grado di biopermeabilità che dovrà essere confrontabile con quella esistente al momento dell'avvio dei lavori; per le grandi infrastrutture viarie, deve essere garantita, ai fini della biopermeabilità, la possibilità di attraversamenti adeguati sia per dimensioni che

per frequenza; deve inoltre disciplinare le recinzioni privilegiando la realizzazione di siepi con arbusti e piante autoctone rispetto a reti metalliche o altri materiali che limitano la biopermeabilità come disciplinato dall'art. 28.

Il PRG deve individuare le aree boscate su cui, per il valore delle specie o per particolare tipologia del bosco o per programmi di qualificazione forestale si rende opportuna una protezione tale da escludere interventi non finalizzati esclusivamente alla tutela del bene.

- d) Classe 4 (Aree di elevato ed elevatissimo valore naturalistico ambientale). Racchiude il territorio naturalisticamente più privilegiato sia di tipo floristico vegetazionale sia faunistico che geologico o naturalistico ambientale. Tenuto conto dell'alto valore di dette aree in queste è vietata l'individuazione di nuovi complessi insediativi (zone omogenee B), C), D) D.I. 1444/68). Per tali aree sono state definite due sottoclassi.

- 1) Sottoclasse 4a (Aree di elevato interesse naturalistico: aree ad elevata diversità floristico vegetazionale, aree faunistiche segnalate, geotopi estesi con esclusione della Gola del Bottaccione).

Il PRG deve subordinare qualsiasi tipo di previsione urbanistica al prevalente interesse conservazionistico del patrimonio biocenotico presente e verificando che non sia in contrasto con gli obiettivi di tutela di cui al comma 2 art. 12 del PUT.

Qualsiasi intervento edilizio, con esclusione di quelli previsti dalle lettere a), b), c), d), e) dell'art 31 della L. 457/78, la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la realizzazione di infrastrutture viarie, sono subordinati all'accertamento dell'assenza delle condizioni di divieto di cui al 3° comma dell'art. 12 del PUT.

Il PRG per le aree boscate comprese in questa sottoclasse deve tendere alla qualificazione e potenziamento del patrimonio vegetale sostenendo la trasformazione dei cedui in fustaie o cedui composti.

Il PRG potrà, per i geotopi estesi, approfondire la localizzazione e perimetrare in termini fondiari ogni singolarità geologica comprendendo anche quelle relative al censimento di cui all'art. 16 del PUT; per le parti restanti potrà articolare e disciplinare le previsioni urbanistiche nel rispetto di quanto previsto agli artt. 15 e 18 ricollocandole nelle classi 2 e 3 del presente articolo.

- 2) Sottoclasse 4b (Aree di elevatissimo interesse naturalistico: siti "Natura 2000" (SIC, SIR, ZPS); oasi di protezione faunistica; singolarità geologiche e Gola del Bottaccione).

In dette aree è vietata la realizzazione di nuovi edifici. Il PRG deve verificare la consistenza del patrimonio edilizio esistente su cui sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 31 L. 457/78 e definire i criteri di mitigazione per gli eventuali interventi di cui alle lettere d) ed e) di cui all'art. 31 L. 457/78 ammessi nel rispetto del comma 3 dell'art. 12 del PUT. Nel caso di siti "Natura 2000" i progetti che possano avere incidenze significative su tali siti dovranno essere sottoposti ad una valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e relativi atti di recepimento e/o nei casi previsti dal D.P.C.M. 377/88, allegati A e B D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni e L.R. 11/98, a valutazione d'impatto ambientale che ne verificano la compatibilità con il prevalente interesse di tutela delle componenti naturalistiche, abiotiche, biotiche ed ambientali d'insieme.

Il PRG per i siti "Natura 2000" deve di norma escludere la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico e la realizzazione di infrastrutture viarie e tecnologiche non finalizzate al potenziamento della qualità naturalistica presente, la possibilità di deroga è subordinata alla Direttiva Habitat 92/43/CEE e relativi atti di recepimento.

Il PRG deve definire in termini fondiari le singolarità geologiche e la gola del Bottaccione.

Le disposizioni delle sottoclassi 4a e 4b si applicano anche rispettivamente alle aree ad elevata diversità floristico vegetazionale (art. 12 L.R. 27/2000 - PUT) ed ai siti di interesse naturalistico (art. 13 L.R. 27/2000 - PUT) non ricompresi all'interno delle aree di particolare interesse naturalistico ambientale (art. 14 L.R. 27/2000 - PUT).

Il PRG, al fine di garantire la effettiva massima tutela, dei siti "Natura 2000" o delle loro parti, non ricompresi all'interno di aree di particolare interesse naturalistico -

ambientale (art. 14 L.R. 27/2000 - PUT) ovvero di aree di elevata diversità floristico vegetazionale (art. 12 L.R. 27/2000 - PUT), individua per questi una adeguata fascia di rispetto e ne determina la disciplina.

- 2.** Il PRG dovrà verificare la corrispondenza delle proprie previsioni rispetto alle singole classi ed entro un anno dall'entrata in vigore del presente PTCP dovrà adeguarsi ai contenuti di cui sopra.